

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 nastro a piastre asservito alla pressa idraulica dell'impianto di selezione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 nastro a piastre asservito alla pressa idraulica dell'impianto di selezione.

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura con posa in opera, di n. 1 nastro trasportatore a piastre, asservito alla pressa idraulica dell'impianto di selezione, e conseguente rifunzionalizzazione dell'apparecchiatura.

La fornitura dovrà essere eseguita presso l'impianto di selezione della frazione secca sito in Molfetta alla via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A. Lotto "C".

Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 85.000,00, comprensivo del costo della manodopera, oltre Iva.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in Euro 1.700,00.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso €. 83.300,00 oltre iva (incluso costi della manodopera).

ART. 2: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche del nastro trasportatore a piastre da fornire in opera sono descritte nell'allegato "C" a far parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Il mezzo oggetto dell'appalto deve essere conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alle Direttive comunitarie e rispondere alle caratteristiche tecniche individuate.

I materiali impiegati per la realizzazione del nastro trasportatore a piastre, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, dalle norme UNI, da altre norme italiane, europee e internazionali riconosciute valide da enti ufficiali. In mancanza di particolari prescrizioni i succitati materiali dovranno comunque essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati.

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati per la fornitura debbono essere, oltreché della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Nonostante l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, e quindi dei materiali e dei componenti che le costituiscono, l'Appaltatore ha la completa responsabilità del loro perfetto funzionamento.

Tutte le saldature eseguite in opera o in fase di costruzione in officina, dovranno essere eseguite con la tecnica a "filo continuo" in conformità alle regole di buona pratica.

ART. 3: DISCIPLINA NORMATIVA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto di fornitura è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal presente Capitolato Speciale d'appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

La gara sarà celebrata con la forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., mediante percentuale di ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

Nel caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta meritevole di scelta, non si darà luogo all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lvo 50/2016 e smi.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettera, sarà ritenuto valido quello in lettere per l'Azienda.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato Speciale.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta pervenuta, regolarmente ammessa, corredata da tutti i documenti richiesti dalla lettera invito gara, ed in conformità di quant'altro prescritto dal presente capitolato.

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda entro il termine stabilito alla eventuale stipulazione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta di risarcimento danni in conseguenza dell'affidamento ad altri della fornitura.

In caso di rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta concorrente che segue in graduatoria di merito alle condizioni da quest'ultimo offerte.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese, comprese quelle per il personale, che l'aggiudicatario dovrà sostenere per effettuare la fornitura del nastro e la sua installazione, ad eccezione dell'I.V.A.

Per quanto appena detto sono quindi a carico dell'aggiudicatario, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di carico, trasporto e scarico della fornitura, gli oneri per la sicurezza durante la fase di scarico, gli oneri di prova ed avviamento delle apparecchiature, gli oneri di istruzione del personale per complessive 2 ore, gli oneri di interconnessione con le altre apparecchiature e quant'altro necessario per dare il tutto funzionante in opera a perfetta regola d'arte.

ART. 4: CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di perfetta conoscenza di tutte le norme e leggi vigenti in materia di lavori pubblici di pubbliche forniture e di loro incondizionata accettazione.

In particolare l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute in tutte le norme e leggi vigenti in materia di lavori pubblici, di pubbliche forniture e nel presente Capitolato d'Appalto.

ART. 5: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero gravare sull'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi da parte dell'aggiudicatario o del personale da esso dipendente.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla fornitura e installazione, la ditta aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nei modi previsti per quella provvisoria che sarà successivamente svincolata.

Tale cauzione definitiva sarà svincolata all'atto della liquidazione finale della fornitura.

L'aggiudicatario deve garantire all'Azienda il sicuro e indisturbato possesso dell'attrezzatura e mantenerla estranea ed indenne da azioni e pretese di terzi al riguardo.

ART. 6: CONSEGNA E MONTAGGIO DEL NASTRO TRASPORTATORE

Per l'approntamento ed il completamento in opera della fornitura dovrà avvenire **ENTRO 60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**. La ditta stessa provvederà a sue spese a fornire tutta la documentazione tecnica, necessaria per il suo utilizzo se ed in quanto dovuta.

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna, i motivi di forza maggiore debitamente comprovati e accertati dall'Azienda. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata a pena di decadenza entro cinque giorni dal suo verificarsi.

La bolla di consegna del nastro trasportatore dovrà essere vistata dagli uffici aziendali. L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda il diritto di eventuali e ulteriori rilievi in ordine all'attrezzatura consegnata.

La penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna e ultimazione dei lavori è stabilita in Euro 50,00.

Alla detrazione della penale si procederà in sede di liquidazione della spesa dopo il collaudo della fornitura.

ART. 7: CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA', INADEMPIENZE, PENALITA'

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato, sarà applicata la penalità del cinque per mille, dell'importo totale di aggiudicazione della fornitura non consegnata, per ogni giorno di ritardo oltre il 30°.

Tale penalità non sarà applicata solo in caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, semprechè la ditta provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne documentata informazione.

Sarà consentito un ritardo massimo, rispetto ai tempi di consegna indicati, di giorni 15 solari e consecutivi.

Decorso tale termine, l'Azienda oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di nastro trasportatore similare.

L'Azienda oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Ai fini della penale e dei termini di cui sopra, sarà considerata come non avvenuta la consegna del nastro trasportatore rifiutato al collaudo.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 8: PROVE DI FUNZIONAMENTO - COLLAUDI

A consegna ed installazione avvenuta, la stazione appaltante procederà al collaudo e prove di funzionalità in uso del nastro fornito, a mezzo di propri tecnici, consistente nell'accertamento che la fornitura sia effettuata in conformità delle caratteristiche richieste.

Tale operazione avverrà ad ultimazione della installazione e installazione.

Il collaudo della fornitura ha lo scopo di accertare:

- 1) che la fornitura e relativa posa in opera sia stata realizzata a regola d'arte e secondo le prestazioni prestabilite e/o offerte;
- 2) che la fornitura sia eseguita in conformità del contratto e delle varianti eventualmente ordinate;
- 3) prove di funzionalità in uso del nastro trasportatore;

Le prove di funzionamento sono a totale carico dell'appaltatore, il quale vi provvederà con proprio personale (tecnico specializzato e di manovalanza) ed eventuali mezzi, provvedendo alla messa a punto e a regime di tutti i macchinari, apparecchiature ed attrezzature fornite.

Durante le prove di funzionamento saranno a carico dell'Ente Appaltante le sole spese di energia elettrica.

Durante l'effettuazione delle prove funzionali l'Ente Appaltante affiancherà al personale dell'Appaltatore, il proprio personale di gestione, e quest'ultimo dovrà essere addestrato dall'Appaltatore alle specifiche funzioni richieste dalle varie macchine, apparecchiature o attrezzature installate per complessive max ore 2.

Delle prove di funzionamento, a valore di collaudo, verrà redatto specifico verbale; qualora l'esito delle prove non dovesse risultare favorevole, esse dovranno essere ripetute fino all'esito favorevole, restando convenuto che sono comunque a totale carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte a quant'altro necessario, per dare le forniture oggetto dell'appalto perfettamente funzionanti.

Al termine dell'effettuazione delle prove funzionali con esito positivo, verrà redatto apposito verbale e il nastro verrà preso in consegna dall'Ente Appaltante.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare l'attrezzatura;
- rifiutare in tutto o in parte la fornitura;
- dichiarare rivedibile tutta o in parte la fornitura.

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.

Il regolare collaudo del nastro non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi in fase di collaudo, ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'impresa è invitata ad assistere a mezzo suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per essi, ad ogni effetto.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese il nastromezzo non accettato al collaudo, entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

ART. 9: GARANZIE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del nastro trasportatore, da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del verbale di collaudo definitivo o per il periodo maggiore cui si sia impegnata in fase di offerta, se superiore al suddetto termine.

La garanzia si intende onnicomprensiva (materiali, mano d'opera, oneri relativi allo spostamento del veicolo presso le sedi che risulteranno necessarie.).

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario.

La ditta è obbligata a sostituire a sue spese le parti che risultassero difettose ed eseguire i lavori di riparazione di guasti o difetti che dovessero manifestarsi, compresi eventuali.

Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati entro 12 ore dalla segnalazione.

E' fatto salvo il caso in cui il difetto sia dovuto ad uso non appropriato dell'attrezzatura.

L'intervento di garanzia comporta uno spostamento dei termini di scadenza della stessa per un periodo pari a quello durante il quale l'automezzo non sia stato utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non darà mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Per tutte le forniture durante il periodo di garanzia saranno a carico dell'Appaltatore, tutte le sostituzioni, riparazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie al regolare funzionamento dei macchinari, apparecchiature ed attrezzature forniti, e che non siano conseguenza di irregolare e non conforme uso degli stessi.

La garanzia sulle macchine ed apparecchiature dovrà essere ottemperata intervenendo tempestivamente con la riparazione o la sostituzione delle parti eventualmente risultanti difettose.

L'Ente Appaltante comunicherà gli eventuali guasti o malfunzionamenti delle succitate macchine ed apparecchiature all'Appaltatore, il quale, nel più breve tempo possibile, dovrà provvedere alla riparazione e/o sostituzione delle stesse.

Decorso il tempo di cui sopra l'Ente Appaltante potrà, senza ulteriori formalità, provvedere ad effettuare direttamente e in danno dell'Appaltatore ogni riparazione o sostituzione che riterrà necessaria

ART. 10: GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della prestazione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 11: FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore avrà diritto a pagamenti solo a fronte dell'emissione di regolare fattura, tenendo conto che l'ASM srl è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva (cd. Split Payment) ai sensi del D.L. 24/4/2017, n. 50 convertito nella legge 21/6/2017, n. 96.

La fornitura è finanziata con fondi del Bilancio aziendale.

Condizioni di pagamento:

- 15% rispetto al valore di aggiudicazione dell'intera fornitura, all'ordine
- 25% rispetto al valore di aggiudicazione dell'intera fornitura ad avvenuta ultimazione del montaggio
- 20% rispetto al valore di aggiudicazione dell'intera fornitura a 30 gg dall'ultimazione del montaggio
- 20% rispetto al valore di aggiudicazione dell'intera fornitura a 60 gg dall'ultimazione del montaggio
- 20% rispetto al valore di aggiudicazione dell'intera fornitura a 90 gg dall'ultimazione del montaggio

a condizione che la fornitura sia stata riconosciuta regolare e conseguentemente sia stata accettata (collaudo positivo di cui al precedente art. 8)

Si fa presente che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ASM Molfetta per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.S.M. srl si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12: REVISIONE PREZZI

Il ribasso si intende fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

Non è ammessa revisione prezzi.

ART. 13: VINCOLO GIURIDICO – SPESE

L'aggiudicazione, che sarà notificata alla ditta interessata con lettera raccomandata, costituisce impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui viene comunicata.

Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, si procederà, se richiesto da una delle parti, alla stipulazione dell'atto formale in relazione ai patti del presente capitolato e a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenziali.

Le spese per la eventuale stipula del contratto e per la sua registrazione saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- Tutte le spese e le tasse (nessuna esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto) della copia di contratto e dei documenti e disegni di progetto delle forniture oggetto dell'appalto;
- tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti.

ART. 14: SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di ASM srl Molfetta, è ammesso il subappalto a norma dell'art. 105 del D.L.vo 50/2016 e smi.

Qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti della prestazione intendano subappaltare.

La mancata indicazione della volontà di subappaltare costituirà "ex se" divieto di subappalto.

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 30% dell'intero appalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

E' espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso in danno dell'aggiudicatario e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

ART. 15: CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro territorialmente competente rispetto alla stazione appaltante (Foro di Trani), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione della fornitura, salvo diversa disposizione di ASM srl Molfetta.

ART. 16: TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all'Azienda e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alla fornitura.

A fronte di quanto sopra la ditta aggiudicataria manleva espressamente ASM srl Molfetta da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

Art. 17 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO

In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l'ASM potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all'ASM con privilegio sulla cauzione definitiva prestata.

Art. 18 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alle vigenti normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, Codice Civile).

°-°

ESAMINATO IL PRESENTE CAPITOLATO COMPOSTO DA N. 18 ARTICOLI E LA LETTERA INVITO, SI APPROVANO SPECIFICAMENTE TUTTI GLI ARTICOLI PROGRESSIVAMENTE NUMERATI DAL N. 1 AL N. 17 SOPRA RIPORTATI.

PER ACCETTAZIONE

(timbro e firma)